



COMUNE DI MONTE SAN SAVINO

Provincia di Arezzo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 129 - del 25-06-2024

OGGETTO: LEGGE FORESTALE- L.R 39/2000 ART. 75 BIS - CATASTO DEI BOSCHI E DEI PASCOLI PERCORSI DA FUOCO AGGIORNAMENTO AL 31.12.2023 - ADOZIONE.

=====

Prospetto delle presenze seduta del 25-06-2024 – ore 17:30

Cognome Nome	Carica	Presente/Assente
BENNATI GIANNI	SINDACO	P
CHELI ALESSANDRA	VICE SINDACO	P
DEL PASQUA PAOLA	ASSESSORE	P
LIBERATORI AMULIO	ASSESSORE	P
ROGGIOLANI PATRIZIA	ASSESSORE	P

IL PRESIDENTE:	BENNATI GIANNI
SEGRETARIO GENERALE:	MACCHIARELLI CINZIA

Il Responsabile del Settore IV propone l'assunzione del seguente atto:

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Legge n. 353 del 21.11.2000: legge quadro in materia di incendi boschivi;

VISTA la L.R. 39/2000 e s.m.i: Legge Forestale della Toscana;

PREMESSO:

- che ai sensi dell'art. 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353, e dell'art. 75 bis della L.R.T. n. 39/2000 in materia di incendi boschivi i Comuni devono provvedere a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato;
- che il catasto è aggiornato annualmente;
- che l'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni;
- che decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E' ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1;

VISTE le note del Corpo Forestale dello Stato pervenute, con la segnalazione delle aree percorse dal fuoco dal 2005 al 2023;

VISTA la documentazione tecnica predisposta dall'Ufficio Urbanistica ed Edilizia di questo Comune;

CONSTATATO, che la documentazione tecnica redatta dall'Ufficio Urbanistica ed Edilizia, costituente il catasto degli incendi boschivi, in esame, è stata elaborata sulle base delle segnalazioni, perimetrazioni e dati tecnici comunicati dal Corpo Forestale dello Stato;

CONSIDERATO che con il catasto in esame viene adottato l'elenco dei terreni individuati dalle particelle catastali, o porzioni di esse, candidate a essere incluse nel catasto di cui all'oggetto per il Comune di Monte San Savino relativo agli incendi verificatesi dall'anno 2005 all'anno 2023.

RICHIAMATO quanto disposto dall'art. 75 bis della L.R. 39/2000 e s.m.i (Legge Forestale):

1. I comuni, con la procedura di cui al comma 2, censiscono in un apposito catasto i boschi percorsi da fuoco e, nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, i soli pascoli percorsi dal fuoco, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato.

2. I comuni, per eventuali osservazioni, espongono per trenta giorni all'albo pretorio comunale l'elenco dei terreni da inserire nel catasto. All'esposizione dell'elenco viene data tempestiva pubblicità attraverso pubbliche affissioni. Decorsi trenta giorni i comuni valutano le osservazioni presentate e approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni dandone comunicazione alla Giunta regionale con le modalità definite dal piano AIB.

3. I comuni tengono aggiornato il catasto provvedendo alla cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui all'articolo 76, commi 4, 5 e 7, allo scadere dei rispettivi periodi di divieto.

4. I rilievi di cui al comma 1, sono utilizzati dal comune per l'aggiornamento del quadro conoscitivo degli strumenti urbanistici.

5. I comuni entro il 31 maggio di ogni anno, censiscono gli incendi verificatisi nell'annualità precedente.

6. Qualora il comune non provveda entro il termine di cui al comma 5, la Regione Toscana esercita il potere sostitutivo mediante la nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).

7. In caso di esercizio associato, le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 5 e 6, si intendono riferite all'ente responsabile dell'esercizio associato ai sensi dell'articolo 17 della l.r. 68/2011; il comma 4 si intende riferito all'ente medesimo in caso di esercizio associato delle funzioni attinenti gli strumenti urbanistici.

RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 125 del 19.06.2018 con la quale veniva approvato il “catasto dei boschi e dei pascoli percorsi dal fuoco” ai sensi dell’art. 75 bis;

RITENUTO di aggiornare il “catasto dei boschi e dei pascoli percorsi dal fuoco” con le segnalazioni del Corpo Forestale dello Stato fino a tutto l’anno 2023;

VISTI gli elaborati costituenti il “catasto aree percorse dal fuoco – aggiornamento al 31.12.2023”: planimetria d’insieme del territorio comunale con riportate le aree percorse dal fuoco (2005-2023); schede planimetriche con inquadramento e dettaglio dei singoli incendi, su base c.t.r., ortofoto e catasto, scheda con l’elenco complessivo dei terreni identificati con foglio di mappa, n. mappale di particella, data incendio, durata periodo di vincolo, superficie vincolata totale e superficie vincolata parziale (per particella), tipo di vegetazione e codice di incendio;

CONSIDERATO che le schede planimetriche di cui all’elenco che segue vanno ad integrare quelle già approvate con delibera Giunta Comunale n. 125 del 19.06.2018;

Gli elaborati sono di seguito elencati:

- *Planimetria generale 1:25000*
- *Scheda incendio 2020-01*
- *Scheda incendio 2020-02*
- *Scheda incendio 2020-03*
- *Scheda incendio 2021-01*
- *Scheda incendio 2021-02*
- *Scheda incendio 2022-01*
- *Scheda incendio 2022-02*
- *Scheda incendio 2023-01*
- *Tabella Catasto aree percorse dal fuoco.*

RICHIAMATO quanto disposto dall'art. 76 della L.R. 39/2000 e s.m.i (Legge Forestale), ed in particolare dai commi da 4 a 7 che stabiliscono quanto segue:

4. Nei boschi percorsi da incendi è vietato:

- a) *per dieci anni, il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo;*
- b) *per cinque anni l'esercizio dell'attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione di cui all'articolo 70 bis comma 2.*

5. *Sia nei boschi percorsi dal fuoco e, sia nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, nei soli pascoli percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all'AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell'incendio, è vietata:*

- a) *per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura;*
- b) *per un periodo di venti anni, la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive.*

5 bis. *Nei certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal comune deve essere espressamente richiamato il divieto di cui al comma 5.*

6. *Alle aree di cui al comma 5 ed agli immobili ivi situati si applica la disposizione dell'articolo 10, comma 1, terzo periodo, della l. 353/2000 e successive modificazioni.*

7. *Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi, (84) percorsi dal fuoco, sono vietate, per cinque anni, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali o paesaggistici.*

CONSIDERATO CHE:

- Con la presente deliberazione si procede alla adozione del catasto in oggetto,
- che, in seguito alla adozione, il catasto sarà trasmesso al competente ufficio tecnico comunale ai fini dell'applicazione e del rispetto delle prescrizioni di cui all'art.76 della LR 39/2000;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000, firmati digitalmente ed allegati al presente provvedimento;

CON voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. Di adottare ai sensi dell'art. 75 bis della L.R. 39/2000 il "Catasto delle aree percorse dal fuoco aggiornamento al 31.12.2023", ai sensi della L.R. 39/2000 art. 75 bis, costituito da: planimetria d'insieme del territorio comunale con riportate le aree percorse dal fuoco (2005-2017), schede planimetriche con inquadramento e dettaglio dei singoli incendi, su base c.t.r., ortofoto e catasto, scheda con l'elenco complessivo dei terreni identificati con foglio di mappa, n. mappale di particella, data incendio, durata periodo di vincolo, superfici dei terreni totale, superficie percorsa dal fuoco (totale e per particella), tipo di vegetazione e codice di incendio, di cui ai seguenti elaborati:

- Planimetria generale 1:25000;
- Scheda incendio 2020-01;
- Scheda incendio 2020-02;
- Scheda incendio 2020-03;
- Scheda incendio 2021-01;
- Scheda incendio 2021-02;
- Scheda incendio 2022-01;
- Scheda incendio 2022-02;
- Scheda incendio 2023-01;
- Tabella Catasto aree percorse dal fuoco.

che vanno ad integrare quelli già approvati con delibera Giunta Comunale n. 125 del 19.06.2018.

2. Di dare atto che sulle aree incluse nel suddetto catasto si applicano le prescrizioni di cui all'art. 76 della legge 39/2000, ovvero le seguenti tipologie di prescrizioni/divieti:

4. Nei boschi percorsi da incendi è vietato:

a) per dieci anni, il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo;

b) per cinque anni l'esercizio dell'attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione di cui all'articolo 70 bis comma 2.

5. Sia nei boschi percorsi dal fuoco e, sia nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, nei soli pascoli percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all'AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell'incendio, è vietata:

a) per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura;

b) per un periodo di venti anni, la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive.

5 bis. Nei certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal comune deve essere espressamente richiamato il divieto di cui al comma 5.

6. Alle aree di cui al comma 5 ed agli immobili ivi situati si applica la disposizione dell'articolo 10, comma 1, terzo periodo, della l. 353/2000 e successive modificazioni.

7. Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi, (84) percorsi dal fuoco, sono vietate, per cinque anni, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali o paesaggistici.

3. Di disporre che la presente delibera e la documentazione costituente il “Catasto delle aree percorse dal fuoco – aggiornamento al 31.12.2023” in adozione, venga pubblicata all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi come previsto dall'art. 10 della L. 353/2000 e dall'art. 75 bis della L.R.T. n. 39/2000, e pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Monte San Savino, per le eventuali osservazioni.

4. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Attività Territoriali e Protezione Civile di provvedere a quanto stabilito dalla presente deliberazione.

5. Di prendere atto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Ilaria De Andreis.

Con successiva e separata votazione unanime, la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, T.U. 18.08.2000 n. 267, al fine di consentire l'espletamento dei necessari adempimenti conseguenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

BENNATI GIANNI

SEGRETARIO GENERALE

MACCHIARELLI CINZIA